

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ENTE
ANNO 2006-2009 per la parte giuridica
ANNO 2006-2007 per la parte economica**

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERONA
Protocollo N° 866
Data 27.02.2009

Il giorno 02.03.2009 si è tenuta la riunione in sessione di contrattazione decentrata di secondo livello presso la sede dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Verona, sono presenti per:

- la delegazione trattante di parte pubblica, nella persona dell'Arch. ARNALDO TOTTAU
- la delegazione sindacale in rappresentanza dei Dipendenti dell'Ordine, nella persona della Dott.ssa Sandrini M. Cristina per la CISL FP di Verona.

Premessa

Il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 1998-2001, entrato in vigore il 17 febbraio 1999, ha aperto una fase completamente nuova nell'ambito delle relazioni sindacali e della contrattazione decentrata nel Pubblico Impiego.

Con i contratti successivi si sono avuti ulteriori modifiche ed ampliamenti delle materie oggetto delle relazioni sindacali che hanno permesso di adeguare i dispositivi contrattuali di cui ai CCNL alle specificità dei singoli Enti.

Hanno perciò reso possibile costruire in ciascun Ente sede di contrattazione dei veri e propri contratti integrativi che entrino anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali anche agli interessi dell'utenza.

Il nuovo sistema di classificazione del personale, introdotto dal CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 2006-2009 in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all'art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l'obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo i principi della flessibilità organizzativa e dell'accrescimento continuo delle competenze professionali.

Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire un sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le funzioni proprie degli enti del comparto, assuma le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso dei processi di innovazione.

Il nuovo sistema di classificazione del personale si basa sui seguenti principi:

- a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità;
- b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l'effettivo sviluppo professionale.

Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua ed alle altre azioni di sviluppo delle competenze professionali, le quali, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituiscono un fondamentale fattore di affermazione di una nuova cultura organizzativa e gestionale.

Considerato che:

- il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 1998-2001, entrato in vigore il 17 febbraio 1999, delinea chiaramente ambiti e competenze della contrattazione decentrata di secondo livello, che per quanto riguarda gli Ordini e Collegi Professionali avviene a livello di singola struttura territoriale, essendo essa dotata di esclusiva autonomia finanziaria e deliberativa;
- la contrattazione nazionale demanda alle parti (Amministrazione ed OO.SS.) la quantificazione del fondo stesso e la definizione delle modalità per il suo migliore utilizzo riservando alle stesse un ruolo propositivo ed un potere di contrattazione che spazia attraverso tutti gli aspetti del lavoro, consentendo di definire nel modo più adeguato con lo strumento della concertazione gli inquadramenti del Personale dipendente all'interno dei singoli Enti;
- il CCNL del comparto Enti Pubblici non economici 2006-2009, biennio economico 2006-2007; entrato in vigore il 01 ottobre 2007, modifica il sistema di relazioni sindacali e l'ordinamento professionale del personale dipendente.
- la contrattazione collettiva decentrata è finalizzata al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e la salvaguardia dell'interesse dell'utenza.

Atteso inoltre che:

Le parti contrattuali ritengono che il fondo per i trattamenti accessori assuma particolare valenza;

La nuova impalcatura contrattuale consente di adeguare i dispositivi contrattuali cui al CCNL EPNE 1998/2001 e del CCNL 2006/2009 alle specificità di ogni singolo Ente e di costruire quindi un contratto integrativo, che entri anche nel merito dei cambiamenti organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi di lavoro funzionali agli interessi dell'utenza;

Le parti convengono sulla necessità di dar corso ad un processo di adeguamento ed aggiornamento dei servizi, che coinvolga e responsabilizzi ulteriormente il Personale dipendente. A tal fine, verrà adeguatamente utilizzata la normativa introdotta dai CCNL EPNE 1998/2001 e CCNL EPNE 2006/2009 in tema di definizione degli inquadramenti del personale, progressioni fra le aree.

Tutto ciò premesso e considerato le parti concordano quanto segue:

Art. 1

Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

1. Il presente contratto concerne il periodo 1 gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, per la parte normativa.

Considerato il notevole ritardo nella definizione del nuovo CCNL e conseguentemente del presente protocollo d'intesa, le parti intendono col presente accordo procedere alla conferma ed all'eventuale integrazione delle risorse che finanziano il contratto integrativo di Ente per gli anni 2006, 2007 e per il corrente anno 2008; ribadendo all'interno del contratto medesimo le modalità procedurali e di finanziamento degli istituti contrattuali qui disciplinati

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.



3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001.

Art. 2

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Aree e profili professionali


1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative.
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall'esterno nel livello economico iniziale dell'area.
4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base, descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell'area di appartenenza.
5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi degli enti.
6. Ai sensi dell'art. 52 del d.Lgs. n. 165 del 2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.

Relativamente alle conoscenze, alle capacità ed ai requisiti per l'accesso dall'esterno nelle singole aree e all'esemplificazione dei profili professionali dei lavoratori si rinvia a quanto indicato nell'allegato A del CCNL 2006-2009: "Declaratorie delle aree".

Art. 3

Progressioni all'interno del sistema di classificazione

1. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione sono possibili:
 - a) sviluppi economici all'interno delle aree:



si realizzano mediante progressione economica all'interno delle aree attraverso la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale dell'area, di successivi livelli economici, secondo la disciplina di cui agli artt. 12 e 13 del CCNL 2006-2009;

b) progressioni tra le aree:

si realizzano mediante passaggio dall'area sottostante al livello economico iniziale dell'area immediatamente superiore nel rispetto dell'art. 10 del CCNL 2006-2009.

Art. 4

Criteri e procedure per gli sviluppi economici all'interno delle aree.

1. Gli sviluppi economici all'interno delle aree sono effettuati secondo i criteri e le procedure di cui al presente articolo.
2. I passaggi da un livello economico a quello immediatamente successivo avvengono con decorrenza fissa dal 1° gennaio di ciascun anno per tutti i lavoratori.
3. I passaggi ai livelli economici successivi a quello iniziale avvengono sulla base dei seguenti criteri oggettivi di selezione che prendono in considerazione:
 - il livello di esperienza maturato e delle competenze professionali acquisite;
 - i titoli culturali e professionali posseduti;
 - specifici percorsi formativi e di apprendimento professionale con valutazione finale dell'arricchimento professionale conseguito; ove gli enti non garantiscano la formazione a tutto il personale interessato alla selezione, il presente criterio non può essere utilizzato.

Si prende atto che attualmente l'inquadramento ordinamentale è il seguente:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 1	B3 / 0		
C	C1 / 1	C2 / 0	C3 / 1	C4 / 0	C5 / 0

In applicazione di quanto previsto dall'art. 6 (dotazioni organiche e definizione dell'ordinamento professionale) dell'accordo integrativo di ente 2002-2005 le parti considerano concluso il percorso formativo per l'area C da C3 a C4. Si concordano inoltre

le progressioni economiche di accrescimento professionale interne alle aree per la posizione da B2 a B3 e da C1 a C2 per 2 unità lavorative. Tali progressioni economiche avverranno, nel rispetto del CCNL 2006-2009, alla data del 01.01.2008 per la posizione economica C2 e per la posizione organizzativa C4 e, alla data del 01.01.2009 per la posizione economica B3.

Pertanto la dotazione organica a partire dal 01.01.2008 sarà:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 1	B3 / 0		
C	C1 / 0	C2 / 1	C3 / 0	C4 / 1	C5 / 0

mentre la dotazione organica a partire dal 01.01.2009 sarà la seguente:

Area	Livello economico / unità in forza				
A	A1 / 0	A2 / 0	A3 / 0		
B	B1 / 0	B2 / 0	B3 / 1		
C	C1 / 0	C2 / 1	C3 / 0	C4 / 1	C5 / 0

Le parti si danno atto che la dotazione organica è da intendersi per singola area ed è costituita dai posti evidenziati. Si riafferma il principio che una costante professionalizzazione del personale dipendente consente il raggiungimento di migliori obiettivi produttivi e di qualità dei servizi resi all'utenza, come già sperimentato dall'entrata in vigore del precedente ordinamento professionale. Il raggiungimento di standard di professionalità conseguito attraverso gli strumenti formativi, esterni ed interni, anche mediante autoformazione, attivata dall'Amministrazione, sarà considerato titolo valido a tutti gli effetti per l'attribuzione della posizione economica successiva a quella in godimento.

Art. 5

Principi e criteri generali per le progressioni tra le aree

1. I passaggi da un'area al livello economico iniziale di quella immediatamente superiore avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

- a) criteri di selezione previsti dalla vigente normativa in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni;
 - b) valutazione ponderata di tutti i titoli presentati dai candidati, in relazione alle peculiarità professionali che caratterizzano l'area e il profilo professionale cui si riferisce la selezione.
2. I passaggi di cui al comma 1 sono realizzati nei limiti dei posti a tal fine individuati e si attuano mediante procedure selettive interne aperte alla partecipazione dei dipendenti in possesso dei requisiti e dei titoli, culturali e professionali, previsti per l'accesso al profilo professionale cui si riferisce la selezione.
3. Nelle procedure selettive interne di cui al comma 2, assumono particolare rilievo le prove volte ad accertare l'idoneità del dipendente, ai fini dello svolgimento delle funzioni di livello superiore correlate all'area ed al profilo professionale per cui è effettuata la selezione. Sono inoltre valutati le competenze professionali acquisite, anche a seguito di specifici percorsi formativi conclusi con valutazione finale dell'arricchimento professionale conseguito, il livello di esperienza professionale maturato, lo svolgimento di prestazioni qualificate e di particolare rilievo, gli ulteriori titoli di servizio e culturali posseduti oltre quelli richiesti per la partecipazione alle selezioni. L'anzianità di servizio non assume valenza preponderante.
4. I passaggi di cui al presente articolo sono attuati e finanziati dagli enti sulla base della programmazione dei fabbisogni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
5. Non possono partecipare alle selezioni i dipendenti che, negli ultimi due anni, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, con esclusione di quelli previsti dall'art. 16, comma 4 (Codice disciplinare), del CCNL del 9 ottobre 2003, ovvero da misure cautelari di sospensione dal servizio, per la durata della sospensione, salvo che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

Art. 6

Procedure e criteri per le progressioni tra le aree

1. Le procedure e i criteri relativi alle selezioni per le progressioni tra le aree sono individuati dagli enti, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999. Essi sono improntati a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, secondo le vigenti disposizioni.
2. Al dipendente viene attribuito il trattamento economico iniziale della nuova area conseguito per effetto della progressione.
3. Gli enti comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, nonché le eventuali modifiche del rapporto di lavoro ad esso correlate, ai sensi del d. lgs. n. 152/1997.

Art. 7

Incarichi di elevata professionalità (art. 18 CCNL 2006-2009)



1. Alla luce della istituzione dei nuovi modelli organizzativi e al fine di migliorare la qualità dei servizi erogati si conviene di istituire all'interno della dotazione organica una posizione di lavoro di rilevante interesse per il conseguimento degli obiettivi strategici dell'Ente all'interno dell'area C.
Tale posizione è finalizzata alla ulteriore evoluzione dei modelli organizzativi e gestionali in atto, attraverso il rafforzamento della direzione per obiettivi e della responsabilità orientata al risultato, la valorizzazione di competenze professionali elevate e specialistiche, la razionalizzazione delle risorse.
2. Per la copertura delle posizioni di lavoro di cui al comma 1, l'Amministrazione può conferire tale incarico ad un dipendente della posizione nell'area C apicale. l'incarico è temporaneo con durata massima biennale ai sensi degli art. 18-19 e 20 del CCNL 2006-2009.
3. L'incarico di cui al presente comma non è cumulabile con quelli di cui all'art. 17 del CCNL 2006-2009.
4. L'incarico di cui ai commi 1 e 2 riguarda:
 - le funzioni di direzione e gestione di struttura organizzativa complessa, caratterizzata da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

Clausola di rinvio: In attesa che vengano definite con successiva contrattazione nazionale le modalità di finanziamento dell'istituto, ivi compresi i valori minimi e massimi, tale incarico verrà retribuito per il momento con il valore massimo previsto dal succitato CCNL EPNE 2006-2009 all'art. 17 per gli incarichi di posizione organizzativa e cioè con Euro 2.582,28 annui lordi per 13 mensilità. Tale indennità non assorbirà tutte le competenze accessorie previste dalla vigente contrattazione collettiva nazionale (compensi per il lavoro straordinario, la produttività e le diverse tipologie di trattamenti indenni vari). Le parti si danno atto di rincontrarsi per definire il più adeguato importo atto a retribuire tale posizione non appena verrà effettuata specifica contrattazione di livello nazionale prevista all'art. 21 del CCNL EPNE 2006/2009.

Alla luce di quanto sopra esposto le parti convengono di riconoscere alla dipendente Angelica Marano a far data dal 01.01.2008 la retribuzione per la posizione di cui al presente art. 7.

Art. 8 BUONI PASTO

In ottemperanza al disposto 25 del Contratto collettivo nazionale di lavoro ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16.2.1999, visto quanto previsto dall'accordo OO.SS. - Aran del 24 aprile 1997, le parti concordano l'attivazione del servizio mensa tramite l'erogazione di "Tickets Restaurant".

Le parti convengono quanto segue:

- Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti a cui si applica il presente accordo.
- Il buono pasto viene attribuito al dipendente per la singola giornata lavorativa nella quale lo stesso effettui, a seguito dell'attuale organizzazione delle attività dell'ordine e quindi limitatamente alle giornate di lunedì e martedì, orario pomeridiano con una

pausa di almeno 10 minuti come previsto dall'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 e in deroga a quanto previsto nell'accordo del 24 aprile 1997.

- Il valore del buono pasto viene confermato a Euro 10,00.
- La consegna dei buoni pasto ai dipendenti avverrà mensilmente in via anticipata.
- La fruizione del servizio è a totale discrezione del personale dipendente.

Art. 9

Integrazione alla disciplina sulla copertura assicurativa

Visto l'art. 23 del CCNL del 14 febbraio 2001, in relazione alla stipula della copertura assicurativa del personale del Comparto EPNE.

Visto l'articolo 31 del CCNL 2006-2009.

Valutato opportuno stipulare una polizza assicurativa a copertura delle spese sanitarie sostenute dal personale dipendente dell'Ordine e dai relativi familiari.

Considerato che la polizza stipulata dagli EPNE a livello nazionale INPS INPDAP e INAIL, a cui hanno aderito già molti ordini e collegi professionali in tutta Italia, scade nel corso del presente anno, si concorda di aderire alla polizza che risulterà vincitrice nella gara nazionale che verrà espletata dagli EPNE a carattere nazionale INPS INPDAP e INAIL in sostituzione di quella attualmente vigente e con le decorrenze in essa previste.

Art. 10

INDENNITA' DI ENTE

Ai sensi e per gli effetti cui all'art. 26 del CCNL 2002-2005, è stata istituita l'indennità di Ente, con carattere di generalità fissa e ricorrente. Nell'art. 35 del CCNL 2006 - 2009 indennità Ente di cui all'art. 4 del CCNL dell'8 maggio 2006 e del 18.02.2009 è stata incrementata e gli importi mensili lordi, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono così rideterminati nelle misure indicate nella seguente tabella:

AREE	Indennità mensile al 01.04.2005	Incremento al 31.12.2007	Indennità mensile dal 31.12.2007	Indennità mensile dal 01.01.2009
C	166,30	5,88	172,18	182,58
B	140,30	4,96	145,26	154,14

Ai sensi della medesima norma contrattuale che ne disciplina la sostituzione, l'indennità cui al presente articolo riassume quella erogata a titolo di anticipo sui compensi incentivanti già prevista dall'art. 2, comma 4, dell'accordo integrativo di Ente 1998 - 2001. Poiché in virtù della richiamata norma il personale dell'Ordine percepiva il predetto anticipo spalmato su 13 mensilità, le parti per analogia convengono che anche l'indennità di Ente venga corrisposta per 13 mensilità, come ribadito nell'art.3 CCIE 2002-2005.

Art. 11

FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ANNO 2008

1. Con decorrenza 31/12/2007 e a valere dall'1/1/2008, al fine di incentivare la produttività dei dipendenti, il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell'art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 8 maggio 2006, è incrementato di un importo pari allo 0,10% del monte salari 31/12/2005 relativo al personale destinatario del predetto fondo, da integrare nelle misure e con le modalità indicate nell'art. 38. Per gli enti non destinatari della legge n. 88 del 1989, il predetto incremento, con la medesima decorrenza è pari allo 0,16%.

Il FONDO UNICO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI ex art. 31 CCNL EPNE 1998/2001 come integrato dall'articolo 25 CCNL EPNE 2002-2005 e dall'art. 36 comma 1 del CCNL 2006-2009, per gli anni 2006-2007 e per l'anno 2008 è costituito come da seguente prospetto:

ANNO 2006 descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo e accordo 01.07.2003(importo concordato per il 2003)	€ 5016,83
Art. 25 CCNL 2002-2005 Aggiornamento calcolo compenso per 250 h di straordinari al controvalore vigente al 1.1.2006 riferito alla qualifica funzionale e per ogni dipendente di Ente	€ 9610,00
Implementazione art. 26, comma 4, punto CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C; euro (13,09+3,10+5,40) area B	€ 870,36
Implementazione art. 25 CCNL 2002- 2005: € 15,90 per 3 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 620,10
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,10 per 2 unità in area B e 3,58 per 1 unità in area C in servizio all' 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 117,36
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004- 2005 dell'incremento del 0,69 del monte salari del 2003	€ 666,48

Art. 6 comma 2 del CCNI EPNE 2004-2005 € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 192,66
Importo totale fondo	€ 17093,79

ANNO 2007 descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo e accordo 01.07.2003(importo concordato per il 2003)	€ 5016,83
Art. 25 CCNL 2002-2005 Aggiornamento calcolo compenso per 250 h di straordinari al controvalore vigente al 1.1.2006 riferito alla qualifica funzionale e per ogni dipendente di Ente	€ 9825,00
Implementazione art. 26, comma 4, punto CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C; euro (13,09+3,10+5,40) area B	€ 870,36
Implementazione art. 25 CCNL 2002-2005: € 15,90 per 3 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 620,10
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,10 per 2 unità in area B e 3,58 per 1 unità in area C in servizio all' 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 117,36
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004-2005 dell'incremento del 0,69 del monte salari del 2003	€ 666,48
Art. 6 comma 2 del CCNI EPNE 2004-2005 € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 192,66
Art 1 comma 1 del ccni 2006-2007 del 18.02.2009 € 181 x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 543,00
Importo totale fondo	€ 17851,79

In periodo di vacanza contrattuale, con decorrenza 31.12.2007 a valenza dal 01.01.2008 al fine di incentivare la produttività dei dipendenti il fondo per i trattamenti accessori del personale delle aree, determinato ai sensi dell' art. 25, comma 2 del CCNL del 9 ottobre 2003 e dell'art. 5, comma 1 del CCNL dell'8 maggio 2006 e del CCNI 2006-2007 del 18.02.2009, è incrementato di un importo pari allo 0,55 del monte salari al 31.12.2005 come indicato nella tabella di seguito riportata:

ANNO 2008 descrizione	Importi in Euro
Base storica: fondo e accordo 01.07.2003(importo concordato per il 2003)	€ 5016,83
Art. 25 CCNL 2002-2005 Aggiornamento calcolo compenso per 250 h di straordinari al controvalore vigente al 1.1.2006 riferito alla qualifica funzionale e per ogni dipendente di Ente	€ 10137,50
Implementazione art. 26, comma 4, punto CCNL 2002-2005 e seguenti: euro (15,60+3,57+6,3) area C; euro (13,09+3,10+5,40) area B	€ 870,36
Implementazione art. 25 CCNL 2002-2005: € 15,90 per 3 unità lavorative in servizio al 1.1.2003, computato per 13 mensilità	€ 620,10
Ulteriore implementazione art. 26, comma 4, punto a CCNL 2002-2005: € 3,10 per 2 unità in area B e 3,58 per 1 unità in area C in servizio all' 1.1.2003 per 12 mensilità	€ 117,36
Art. 5 comma 1 del CCNL EPNE 2004-2005 dell'incremento del 0,69 del monte salari del 2003	€ 666,48
Art. 6 comma 2 del CCNI EPNE 2004-2005 € 4,94 x 13 mensilità x n° dipendenti al 31.12.2005	€ 192,66
Art. 36 comma 1 CCNL 2006-2009 incremento del 0,16 del monte salari del 2005	€ 160,25
Art. 1 comma 2 CCNI 2006-2009 incremento del 0,55 del monte salari del 2005	€ 633,79

Importo totale fondo	€ 18415,33
-----------------------------	-------------------

ART. 12
UTILIZZO DEL FONDO

Il pagamento del Fondo unico di Ente, al netto di quanto dovuto per i trattamenti accessori quali: l'indennità di Ente, la corresponsione di compensi per il lavoro straordinario e l'eventuale turnazione, sarà finalizzato al raggiungimento degli obiettivi che ogni anno verranno assegnati al personale entro il mese di gennaio in sede di trattativa di ente.

L'erogazione del compenso incentivante comporterà il pagamento della produttività collettiva in due tranches.

A tal fine è prevista una verifica intermedia entro il mese di giugno e la verifica finale entro il mese di dicembre di ogni anno. L'esito favorevole delle verifiche comporterà l'erogazione col primo cedolino successivamente raggiungibile di una somma a titolo di anticipo, pari al 50% del budget stanziato, e di una somma a titolo di saldo, pari al 100% del fondo residuo, da suddividere tra i dipendenti.

ART. 13
ORARIO DI LAVORO

Le parti convengono di garantire la copertura della segreteria dalle ore 08.45 alle ore 14.00 indipendentemente dall'utilizzo della flessibilità.

La flessibilità in ingresso sia negativa che positiva va compensata con l'orario di uscita. In questa maniera si potrà garantire una piena funzionalità delle attività istituzionali.

Si concorda inoltre la possibilità di effettuare su base volontaria orario aggiuntivo autorizzato (per la costituzione di una Banca ore individuale) finalizzato all'organizzazione o l'espletamento di attività connesse allo svolgimento di incontri, convegni, seminari o corsi di formazione organizzati dall'ordine. Il maggior orario prestato darà diritto ad un credito orario da utilizzarsi per giornate di riposo continuative da fruire in periodi predeterminati anche in prosecuzione delle ferie o, per permessi orari a vario titolo.

DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non espressamente previsto o modificato dal presente accordo, le parti confermano i contenuti dell'accordo integrativo di Ente 1998-2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto non convenuto, si rimanda alla vigente normativa contrattuale di comparto.



L'efficacia del presente contratto integrativo sarà subordinata alla ratifica da parte del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona.

Con la firma del presente accordo si intendono raggiunti pienamente gli obiettivi relativi agli anni precedenti e che i relativi importi possono essere liquidati dal 01.01.2009.

Eventuali necessità interpretative ovvero l'introduzione di ulteriori istituti contrattuali, anche relativi all'attivazione di nuove tipologie di rapporto di lavoro, comporteranno obbligatoriamente l'attivazione di un'apposita sessione di concertazione negoziale.

Per la delegazione dell'Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

l'ach.

Roberto Toffari

Per la delegazione sindacale CISL FP

Christine Faudini

Verona, 02/03/2008